



Ministero della cultura

PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO

CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DEGLI SPAZI EX ARTT. 107 E 108 D.LGS. N. 42/2004 E PER LA PRESTAZIONE CONTO TERZI DEL PERSONALE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO

L'anno 2024, il giorno 19 luglio, in Ercolano, presso il Parco archeologico di Ercolano, sito al Corso Resina

TRA

il **PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO** (CF: 95234870632), in persona del Direttore, dott. Francesco Sirano, nato a [REDACTED], in qualità di legale rappresentate p.t., domiciliato per la carica presso la sede della stessa, in corso Resina n. 187 – 80056 Ercolano (NA) (di seguito, anche “PAERCO” o “Parco” o “Ente” o “Amministrazione”)

E

l’**IPSSEOA “R.A. Costaggini”** (CF: 80008130579), con sede in Rieti, alla Via dei Salici, 62 in persona del legale rappresentante p.t.(di seguito, anche “Istituto Costaggini”)

PREMESSO CHE

- il Parco archeologico di Ercolano rientra nel sito UNESCO 829 “Archaeological Areas of Pompeii, Herculaneum and Torre Annunziata”;
- il Parco archeologico di Ercolano, Istituto del MiC dotato di autonomia speciale, in virtù del D.M. n. 44 del 23.01.2016, ha tra gli scopi statutari quello di promuovere, tutelare, diffondere i valori culturali identitari del sito non limitati ai beni materiali, ma estesi ai beni immateriali al sito connessi e riconducibili;
- il Dirigente Scolastico dell’IPSSEOA “R.A. Costaggini” di Rieti ha chiesto al Parco Archeologico di Ercolano (PAE) di concedere l’utilizzo degli spazi esterni del Parco Maiuri, Costaggini” (CF: 80008130579), con sede in Rieti, alla Via dei Salici, 62, in occasione dell’evento SCUOLA FUTURA ESTATE, promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, previsto nella serata di sabato **20 luglio 2024** dalle ore 21:00 alle ore 23:00 (Prot. PAE n. 3721_16.07.2021);
- l’evento si svolgerà all’interno del Parco Maiuri e consisterà nel riproporre una discoteca silenziosa (**silent disco**), particolare tipo di evento musicale durante il quale i partecipanti (studenti ed accompagnatori) balleranno ascoltando la musica individualmente attraverso cuffie o auricolari;

CONSIDERATO CHE

- il Parco Archeologico di Ercolano, visto il carattere ludico-culturale dell’evento e la finalità su esposta, ha deciso di autorizzare la concessione d’uso gratuito degli spazi richiesti per il giorno 20 luglio 2024;
- per le strutture presenti nel Parco Archeologico di Ercolano, è necessaria, per la tutela delle stesse, la presenza di personale dell’Istituto che dovrà essere appositamente comandato per tale servizio;
- l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 disciplina il conferimento di incarichi professionali agli impiegati civili dello Stato;



**PARCO
ARCHEOLOGICO
DI ERCOLANO**

Corso Resina, 187 - 80056 Ercolano (NA)
tel **bigl.** +39 081 0106490 - tel **uff.** +39 081 7324321
C.F. 95234870632 – PEC pa-erco@pec.cultura.gov.it
PEO pa-erco@cultura.gov.it - www.ercolano.beniculturali.it



- la circolare n.23 del 28/5/2005 del Ministero per i beni e le Attività Culturali – Dipartimento per la Ricerca, l’Innovazione e l’Organizzazione – Direzione Generale per gli Affari Generali, il Bilancio, le Risorse Umane e la Formazione, Servizio III, individua le prestazioni di che trattasi quali rientranti nella fattispecie di cui al citato D.Lgs. 165/2001;
- la circolare ministeriale n.85 del 4/3/2010 regola i criteri da adottare nell’ambito delle prestazioni in conto terzi legate ad attività di tutela che l’Amministrazione deve necessariamente espletare in occasione di eventi autorizzati nei siti di propria competenza;
- con le Circolari della D.G. Bilancio n. 36 del 09.04.2018 e n. 69 del 18.07.2018 sono stati forniti ulteriori dettagli riguardanti le manifestazioni culturali o altri eventi gestiti o attuati “in conto terzi” nei luoghi della cultura appartenenti allo Stato, in applicazione comma 315 art. 1 della Legge 27.12.2017 n.205;
- la Circolare n. 493 del 20.12.2018 definisce le regole di comportamento relativamente alle attività eseguite nell’ambito di contratti e convenzioni svolte per conto terzi, nonché il protocollo d’intesa recante la disciplina relativa alle attività in conto terzi;
- con l’accordo sottoscritto localmente tra il Parco Archeologico di Ercolano e le OO.SS. in data 30.05.2018, sono state disciplinate le manifestazioni culturali e gli altri eventi eseguiti nell’ambito di contratti e convenzioni per conto terzi;
- con l’accordo sottoscritto localmente tra il Parco Archeologico di Ercolano e le OO.SS. in data 06.04.2021, i compensi orari delle prestazioni in conto terzi sono stati rimodulati;
- il Parco Archeologico di Ercolano, con sede in Corso Resina 187, 80056 Ercolano (NA) - C.F. 95234870632, e l’Istituto Costaggini - CF: 80008130579, con sede in Via dei Salici 62, 02100 Rieti, in occasione dell’evento SCUOLA FUTURA ESTATE, promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, previsto il giorno 20 luglio 2024, dalle ore 21:00 alle ore 23:00, intendono regolamentare i rapporti tra le parti al fine di garantire la realizzazione della manifestazione all’interno dell’area archeologica Ercolano;

VISTI gli artt. 106, 107 e 108 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 ed in particolare la sezione II;

ACCERTATA la compatibilità dell’uso degli spazi con il decoro del Parco Archeologico di Ercolano alle condizioni di cui ai seguenti articoli;

TENUTO CONTO del carattere culturale dell’iniziativa promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1- soggetti, oggetto e durata della concessione

1.1. Ai fini del presente contratto le parti concordano nel definire il Parco Archeologico di Ercolano quale “Concedente” e l’IPSEOA “R.A. Costaggini” di Rieti quale “Concessionario”;

1.2. Il presente contratto, le cui premesse costituiscono parte integrante e sostanziale, ha ad oggetto la concessione con la quale il Concedente (Parco archeologico di Ercolano, Sito UNESCO, Patrimonio mondiale dell’Umanità) concede per il giorno 20 luglio 2024 al Concessionario, quanto segue:

a) il Parco Maiuri (settore ovest).

1.3. Gli spazi di cui alla lettera 1.2.a) vengono concessi per la realizzazione dell’evento SCUOLA FUTURA ESTATE, promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, con le prescrizioni di cui ai successivi artt. 2, 3 e 4, secondo il cronoprogramma concordato (**Allegato 1**).

1.4. In caso di pioggia o condizioni meteorologiche avverse, l’evento dovrà essere annullato o posticipato

1.5. Eventuali modifiche al cronoprogramma dovranno essere concordate con il Referente nominato per il Concedente e nel caso di aumento delle fasce orarie interessate dallo svolgimento dell’evento saranno addebitati all’Istituto Costaggini i relativi costi per il personale impegnato nell’assistenza, come da clausola convenzionale per l’utilizzo del personale, parte integrante del presente atto.

1.6. Le Parti convengono espressamente che il presente contratto è valido unicamente per la motivazione richiesta.



Art. 2. - Spazi concessi in uso dal Parco archeologico di Ercolano (art. 1.3. lett. a) e b).

2.1. Gli spazi concessi in uso sono ubicati all'interno del perimetro del Parco archeologico di Ercolano e sono, esclusivamente, i seguenti:

A. Parco Maiuri (settore ovest);

Art. 3 – Obbligazioni, modalità esecutive e fruizione del Sito da parte del Concessionario

3.1. Il Concessionario si impegna ad osservare tutte le prescrizioni contenute nel presente contratto ed, al fine di non arrecare nocimento alla conservazione, alla tutela, alla fruizione ed alla sicurezza del Sito, dovrà:

I. Inoltrare a mezzo P.E.C. al Concedente, prima dell'inizio dell'evento, adeguata documentazione sulla tipologia dell'attrezzatura utilizzata;

II. Inoltrare a mezzo PEC al Concedente, prima dell'inizio della cena, l'elenco delle persone partecipanti all'evento – max. 230 persone;

III. Rispettare la fruizione del bene da parte degli ospiti durante l'evento;

IV. Effettuare lo smontaggio delle attrezzature entro le ore 01:00;

3.2. Gli operatori incaricati dal Concessionario e i partecipanti all'evento indosseranno un badge di riconoscimento.

Art. 4 - Canone per la concessione degli spazi ex artt. 107 e 108 d.lgs. n. 42/2004; termini e modalità di pagamento.

4.1. Per l'uso degli spazi concessi e dei beni archeologici ivi custoditi espressamente elencati all'art. 2, di cui agli artt. 107 e 108 d.lgs n. 42/04, per il giorno 20 luglio 2021, il Parco, vista il carattere ludico-culturale dell'evento concederà gli spazi anzidetti a titolo gratuito al Concessionario Istituto Costaggini.

Art. 5 - Canone per il pagamento delle prestazioni in conto terzi

5.1 Nell'ambito delle attività di controllo è prevista la collaborazione del personale dipendente del Parco archeologico di Ercolano ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 nella forma della prestazione professionale di natura occasionale, per lo svolgimento di attività inerenti alla tutela dei beni archeologici del Parco.

5.2. Sono a carico del Concessionario Istituto Costaggini le spese relative alla sorveglianza durante lo svolgimento dell'evento, comprendente anche tutte le operazioni di allestimento e disallestimento, come specificato nella successiva e contestuale Clausola convenzionale, che costituisce parte integrante del presente contratto.

5.3 Saranno impiegate complessivamente n. 11 unità di personale nell'ambito della giornata per un importo complessivo di € 1.480,00, computo comprensivo del compenso per l'assistente impegnato nelle attività amministrative relative, al lordo di ogni ritenuta e tassazione, come si evince dalla tabella acclusa al presente atto convenzionale (**Allegato 2**).

Le tariffe orarie per ciascun dipendente sono state applicate secondo quanto stabilito nella contrattazione decentrata del 06.04.2021, riguardante le attività eseguite nell'ambito delle convenzioni in conto terzi, con l'indicazione delle quote al lordo previdenziale amministrazione.

5.4 L'intero importo, salvo conguaglio per ore non preventivate, dovrà essere versato attraverso bonifico bancario alla Tesoreria dello Stato al seguente IBAN: IT 42A0100003245425029258421 indicando nella causale: "Versamento Art. 1 comma 315 Legge 205-2017 Capo XXIX Cap. 2584 art 21 per MIC- PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO - IPSSEOA R.A. Costaggini Evento Scuola Futura Estate in data 20.07.2024". Il versamento dovrà essere effettuato prima dell'inizio delle prestazioni, così come previsto dall'art.1 co.315 della legge di bilancio 2018. La ricevuta di tale versamento dovrà essere inviata a questo indirizzo

mail: pa-erco@cultura.gov.it tassativamente prima dell'inizio dell'evento, pena la mancata effettuazione delle stesse.

Per i pagamenti internazionali utilizzare il codice BIC: BITAITRRENT.

Art. 6 – Responsabilità del Concessionario in materia di tutela dei lavoratori

6.1. Sono a carico del Concessionario, per l'intero periodo di validità della concessione, il rispetto e l'osservanza di tutte le misure necessarie a tutelare l'incolumità fisica dei partecipanti e prestatori di lavoro. Per tale motivo, nessun addebito di responsabilità potrà essere imputato al Concedente per danni, di qualsiasi natura, cagionati a persone o cose all'interno del bene concesso in uso e per tutta la durata della concessione.

6.2. Il Concessionario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi presso i propri dipendenti, consulenti e/o collaboratori, anche artistici, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in Italia in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

6.3. Il Concessionario, a tutela del Parco, precisa che tutto il personale impiegato nella realizzazione delle attività in oggetto risulta in regola con il pagamento degli oneri contributivi, previdenziali ed assicurativi.

6.4. Il personale del Concessionario impegnato nella realizzazione delle attività sopracitate, è tenuto ad osservare i principi e ad adeguarsi ai comportamenti indicati dal Codice Etico del MiC pubblicato sul sito Istituzionale del Ministero.

Le violazioni di cui sopra comportano la risoluzione del contratto, previa contestazione scritta da parte dell'Amministrazione.

6.5. Il Concessionario è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Nazionale di Lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le attività.

6.6. Il Concessionario si assume ogni responsabilità in termini di legge per danni subiti dal personale che espleta il servizio all'interno degli spazi oggetto di concessione e nel corso delle riprese.

6.7. Il Concessionario è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 18, comma 7, della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e dall'articolo 9, comma 1, del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55, nonché tutte le norme applicabili in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro di cui al d.lgs. n. 81/08.

Art. 7 – Polizza assicurativa

7.1. Il Concessionario si obbliga a produrre le seguenti polizze:

- Infortuni sul lavoro INAIL: Ai sensi dell'art. 2 del DPR 156/99, la copertura assicurativa INAIL dei soggetti impegnati nelle attività di tirocinio promosse dagli Istituti scolastici statali e dalle Università statali, è assicurata mediante la speciale forma di "gestione per conto dello Stato", prevista dal combinato disposto degli artt. 127 e 190 del T.U. 1124/65 e regolamentata dal D.M. 10/10/1985;

- Infortuni e Responsabilità civile: Numero Polizza: 197823542/4 – decorrenza 19/07/2024 ore 12,00 scadenza 30/11/2024 (Polizza stipulata tramite Agenzia Unipolsai Assicurazioni, Via Stalingrado, 45, 40128 Bologna);

7.2. Ogni onere di carattere finanziario e di responsabilità civile relativo all'uso degli spazi e allo svolgimento delle riprese è a carico del Concessionario.

7.3. Il Concessionario è responsabile, nei confronti del Concedente, per qualunque danno cagionato, con qualunque azione od omissione a titolo doloso o colposo dal proprio personale a terzi, alle cose e agli ambienti dei locali e dei luoghi concessi, per tutto il periodo di durata dell'evento.

7.4. La concessione avviene con tutte le assunzioni di responsabilità a carico dei beneficiari, derivanti dalla disciplina legislativa in materia, anche se non espressamente richiamate nella presente concessione.



Art. 8 - Obblighi del Concedente

8.1. Il Concedente consegnerà gli ambienti in perfetta funzionalità e garantirà la massima collaborazione per la buona riuscita dell'evento.

8.2 Il Concedente vigilerà per la sicurezza del sito archeologico durante lo svolgimento dell'evento.

Art. 9 – Referenti

9.1. Referente per il Concedente è il Funzionario Amministrativo, Lorenzo Grosso, email pa-erco@cultura.gov.it, tel. +39 0817324321.

9.2. il Concessionario Istituto Costaggini indica come persona referente per i contatti con il Concedente la Dirigente Scolastica Alessandra Onofri e-mail: alessandra.onofri@istruzione.it tel. [REDACTED]

Art. 10 – Riconsegna degli spazi

10.1. Al termine dell'evento il personale di vigilanza assegnato provvederà ad accertare lo stato di conservazione degli spazi concessi al fine di poter tempestivamente contestare al Concessionario eventuali danni arrecati, inviando tempestiva relazione al funzionario responsabile.

Art. 11 - Revoca e/o risoluzione del contratto

11.1. Per motivate e gravi esigenze di tutela e/o di pubblico interesse, il Concedente potrà revocare la presente concessione e richiedere l'immediata restituzione del bene concesso in uso.

11.2 La concessione può essere revocata o sospesa qualora il Concessionario ponga in essere atti che costituiscano direttamente o indirettamente grave violazione di leggi o regolamenti, inosservanza di prescrizioni del Concedente, ovvero contravvenga agli obblighi contenuti nella presente concessione.

11.3. L'accertata violazione di una sola delle clausole della presente concessione d'uso, pattiziamente stabilite dalle Parti, ne determinerà la risoluzione previa contestazione scritta da parte dell'Amministrazione.

11.4. Il Concedente potrà disporre ispezioni, in ogni momento e senza preavviso alcuno, al fine di verificare la puntuale osservanza di quanto pattuito e concordato con il presente atto.

Art. 12 - Foro competente

Ogni controversia inerente l'esecuzione ovvero l'interpretazione del presente contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Napoli, per espressa pattuizione delle Parti.

Art 13 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196 del 30.03.2003 e ss.mm.ii e del GDPR 679/2016 art. 3, recepito con d.lgs. n 101/2018, riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, le parti si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente del presente contratto (Sede, recapito telefonico, Codice Fiscale e Partita IVA) verranno inseriti ed elaborati nelle proprie banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali e verranno:

-trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti in materia;

-conservati sino alla conclusione del procedimento presso l'Ufficio competente e successivamente presso l'archivio generale dell'Ente.

Art. 14 - Domicilio delle parti e comunicazioni

Il domicilio legale delle parti come riportato in epigrafe potrà essere modificato solo mediante comunicazione scritta a mezzo PEC.

Le comunicazioni tra le parti o tra i rispettivi rappresentanti dovranno essere effettuate agli indirizzi di Posta Elettronica di seguito indicati: per il Concedente è pa-erco@cultura.gov.it; per il "Concessionario" è rirh010007@istruzione.it

Art. 15 - Norme finali

Per tutto quanto non previsto nella presente scrittura privata valgono le disposizioni di legge in vigore se ed in quanto compatibili. Qualora nel corso della sua validità fossero emanate nuove norme di legge e/o di regolamento, aventi incidenza sul rapporto tra le Parti, si procederà alla loro applicazione dalla data di vigenza delle stesse.

Art. 16 – Registrazione e assolvimento imposta di bollo

16.1. E' a carico del Concessionario l'assolvimento dell'imposta di bollo del presente atto.

16.2. La registrazione del presente contratto avverrà a cura e spese della Parte che vi abbia interesse, in caso d'uso.

Art. 17 - Clausola di chiusura

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto trovano applicazione le disposizioni del Codice civile e delle normative applicabili in materia nell'ambito dell'Ordinamento giuridico italiano. Il Concessionario dichiara di conoscere ed approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., le disposizioni del presente contratto. Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Le parti, per accettazione del presente contratto, nonché per accettazione espressa ai sensi degli art. 1341 e 1342 c.c. degli artt. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

PER IL PARCO
Il Direttore
dr. Francesco Sirano

PER l'IPSEOA "R.A. Costaggini"
Il Dirigente
dr.ssa Alessandra Onofri

Firmato digitalmente da

FRANCESCO SIRANO

CN = SIRANO
FRANCESCO
O = Ministero
della Cultura
C = IT

Alessandra
Onofri
19.07.2024
15:05:05
GMT+01:00

